

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **134/1967** (ECLI:IT:COST:1967:134)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Udienza Pubblica del **18/10/1967**; Decisione del **12/12/1967**

Deposito del **15/12/1967**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4747**

Atti decisi:

N. 134

ORDINANZA 12 DICEMBRE 1967

Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 321 del 23 dicembre 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164, promosso

con ordinanza emessa il 10 giugno 1966 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Berliri Zoppi di Zolasco Carlo e Maria Teresa e l'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente Maremma;

Udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

Udito l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

Ritenuto che il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164, emanato in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ha trasferito in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale terreni di proprietà di Zoppi Claudia dante causa degli attori;

che nell'ordinanza di rimessione il Tribunale sostiene l'illegittimità del medesimo, in primo luogo, perché la consistenza della proprietà della Zoppi è stata determinata con riferimento a dati catastali diversi da quelli risultanti in catasto alla data 15 novembre 1949, ed inoltre per il mancato accoglimento della domanda di terzo residuo, presentata dall'interessata, nonché per l'omessa pubblicazione di un nuovo piano, resa necessaria dalle rettifiche apportate a quello in base al quale era stato emanato il decreto di espropriazione;

che in ordine al primo e terzo motivo la Corte ha provveduto con sentenza parziale in pari data, dichiarando infondato questo ultimo e statuendo l'annullamento del decreto stesso, in quanto emesso in violazione dell'art. 4 della legge n. 841, per la parte dei terreni espropriati in misura maggiore dell'altra di cui al primo piano particolareggiato pubblicato il 21 dicembre 1951, e sempreché non risulti che i dati tenuti presenti dal piano stesso non corrispondessero alla effettiva consistenza dei terreni alla predetta data del 15 novembre 1949;

che all'esito degli accertamenti in ordine a quest'ultimo punto, deferiti con detta sentenza al tribunale, rimane subordinata anche la soluzione della questione relativa al terzo residuo, poiché, se dovesse da essi riuscire provato che la consistenza effettiva della proprietà fosse quella che venne esattamente valutata con il primo piano, il rapporto espropriativo dovrebbe venire regolato sulla base delle risultanze del piano medesimo, che conteneva espressa riserva del terzo residuo, con specificazione delle particelle le quali entravano a comporlo.

Si rende pertanto necessario, ai fini del decidere, che, ove detta ipotesi risulti realizzata, venga anzitutto acquisito il foglio degli annunci legali in cui il piano particolareggiato è stato pubblicato, non esistente negli atti, ed inoltre accertato se la Zoppi abbia presentato nei sessanta giorni da questa pubblicazione (o altrimenti entro il termine del 1 aprile 1952, quale risulta indicato nella nota n. 11430 del 25 febbraio 1952 dall'Ente Maremma), il progetto di trasformazione.

Nell'altra ipotesi, che si debba mantenere fermo il secondo piano, occorre accertare, per la risoluzione della questione relativa all'interpretazione da dare all'art. 9 della legge n. 841, per quanto riguarda la decorrenza del termine ivi stabilito, se l'interessata, dopo il 30 settembre 1952, abbia presentata nuova domanda per ottenere il terzo residuo (acquisendola, nell'affermativa, agli atti), o se invece l'Ente si sia riferito, nella sua nota del 21 ottobre 1952, alla richiesta prodotta in occasione della pubblicazione del primo piano;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo;

LA CORTE COSTITUZIONALE

restituisce gli atti al Tribunale di Grosseto affinché proceda agli accertamenti di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.